



La **mancata predisposizione e attuazione di un progetto individuale** per una persona con disabilità ai sensi dell'art. 14 della l.n. 328/2000, anche quando è giustificata dall'inerzia dell'Azienda Sanitaria, può comunque costituire una discriminazione basata sulla disabilità ?

Sì. Il Tribunale di Siracusa, con Ordinanza del 27 luglio 2012, ha ravvisato nella mancata adozione del progetto una **discriminazione indiretta ai sensi del comma 3, dell'art. 2, l.n. 67/2006**, in quanto comportamento idoneo ad impedire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 14, l.n. 328/2000 e, quindi, idonea a mettere la persona con disabilità in condizioni di svantaggio, indipendentemente dall'inerzia dell'Azienda Sanitaria.

Per leggere il testo dell'Ordinanza e il commento dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione è possibile [cliccare qui](#) ←